



ANPAS Emilia – Romagna

REGOLAMENTO GENERALE

**Approvato dal
Consiglio Regionale
18 maggio 2011**

Il presente regolamento attua le norme dello Statuto Sociale ANPAS e del suo successivo Regolamento Generale e dello Statuto Regionale ANPAS Emilia Romagna.

ART 1: Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è composto da:

- Consiglieri regionali
Partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto:
- Coordinatori provinciali e/o di zona
- Consiglieri Nazionali (senza diritto di voto, salvo se eletti nel Consiglio Regionale)
- Collegio Regionale Sindaci Revisori
- Collegio Regionale Probiviri

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

E' incompatibile l'appartenenza al Consiglio Regionale per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con il Comitato Regionale ANPAS.

Le riunioni del Consiglio Regionale ANPAS, sono aperte a tutte le Associazioni aderenti ed è facoltà del Presidente dare la parola a chi ne faccia richiesta.

Il Consiglio Regionale può riunirsi mediante video conferenza ove precisato nell'avviso di convocazione.

La condizione essenziale per la validità delle riunioni in video conferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla

votazione; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

La previsione dello svolgimento del Consiglio Regionale in video conferenza non costituisce una deroga al metodo collegiale, quanto piuttosto un modo di realizzazione dello stesso garantendo la partecipazione attiva dei Consiglieri.

ART. 2 : Direzione Regionale

La direzione Regionale è composta dal Presidente e da altri quattro membri nominati dal Consiglio regionale fra i propri componenti.

La Direzione può attribuire specifici compiti ai Vice Presidenti, e agli altri membri precisandone i limiti nell'atto di delega.

Alle riunioni della Direzione è invitato permanentemente il responsabile del coordinamento di segreteria.

Sono invitati occasionali i responsabili delle singole commissioni di lavoro o dei singoli progetti i cui argomenti siano in discussione all'ordine del giorno, esperti di settore esterni.

ART 3: Commissioni e/o gruppi di lavoro

Il Consiglio Regionale individuerà aree di interesse comune alle Associazioni aderenti, conferendo ad uno o più Consiglieri incarichi di coordinamento e/o responsabilità. Questi si applicheranno all'elaborazione della maggiore progettualità comune favorendo la massima partecipazione.

Il Consiglio può per tanto procedere alla costituzione di commissioni o gruppi che assicurino l'impegno dei propri componenti e di tutti coloro, anche non consiglieri, che intendano partecipare a specifiche attività.

Sono previsti da parte del Consiglio, momenti periodici di verifica sull'attività svolta dalle singole commissioni o gruppi di lavoro.

Art 4: Protocolli operativi

Il Consiglio Regionale ha facoltà di stipulare protocolli operativi con gruppi e/o Associazioni che perseguano scopi affini a quelli dell' ANPAS.

Art 5: Comitati provinciali e/o di zona

I coordinatori provinciali e/o di zona devono inviare al Comitato Regionale copia delle convocazioni delle riunioni del proprio coordinamento.

Art 6: Affiliazioni al Comitato Regionale

Il Comitato Regionale ANPAS. riceve la richiesta di nuove affiliazioni da parte delle PP.AA. del suo territorio, secondo i criteri previsti dallo statuto e regolamento nazionale :

Per potersi associare ad ANPAS, l'Associazione deve essere attiva e in possesso dei requisiti previsti, da almeno un anno. (art.9 statuto nazionale)

Il Consiglio Regionale delibera l'avvio del periodo di osservazione nominando i Consiglieri Regionali e il coordinatore provinciale/zonale per attuare le verifiche previste.

Il periodo di osservazione può essere prorogato per un periodo massimo di un anno.

L'Associazione che chiede l'ammissione all'A.N.P.A.S. trasmette al Comitato Regionale domanda di ammissione allegando ad essa i seguenti documenti (in duplice copia)

a) Copia dello Statuto e dell'atto costitutivo. Lo Statuto deve avere i caratteri della democraticità ed essere coerente nelle sue linee generali con le indicazioni dello Statuto tipo dell'Anpas nazionale

b) Regolamento (i) interno (i), ove esistenti

c) Certificato di iscrizione, ove sussistente, al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato

d) Altri documenti utili a precisare la natura giuridica dell'Associazione qualora questa abbia personalità giuridica.

e) Relazione attestante le caratteristiche e l'attività dell'Associazione od Organizzazione:
Attività svolte e servizi effettuati

Metodi e programmi per la formazione dei volontari

Disponibilità o meno dei collegamenti radio

Eventuali convenzioni o accordi con enti pubblici o privati

Eventuali rimborsi/tariffe effettuate per le prestazioni

f) Eventuali autorizzazioni rilasciate da organi locali per la gestione di servizi

g) Elenco delle cariche sociali

h) Copia del verbale con il quale l'organo associativo statutariamente competente ha deliberato la domanda di ammissione.

i) Copia del libro dei soci volontari e dei soci sostenitori iscritti all'Associazione, certificato dal Presidente dell'Associazione, nel rispetto della normativa della privacy, possibilmente su supporto informatico

j) Copia del Bilancio consuntivo e preventivo (tranne per Associazioni ammesse in deroga al requisito temporale che dovranno presentarla al termine del primo anno di attività)

k) Copia dell'ultima relazione annuale sull'attività inviata in Regione / Provincia per le Associazioni iscritte al Registro regionale Legge 266/91

l) Fotocopie Polizze RC Diversi e infortuni / malattie

m) Questionario su risorse umane e mezzi predisposto da Anpas

Deve essere convocata un'Assemblea dell'Associazione alla presenza di un rappresentante di ANPAS per dibattere il tema dell'adesione ad ANPAS, gli scopi della stessa e altri temi di interesse comune. La convocazione dovrà essere fatta in data concordata tra l'Associazione e il Comitato Regionale ANPAS.

La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione od Organizzazione.

Successivamente il Comitato Regionale trasmetterà la domanda di ammissione con tutta la documentazione al Consiglio Nazionale per l'affiliazione, unitamente al proprio parere motivato e vincolante.

Il Consiglio Nazionale delibera sull'ammissione nella prima seduta successiva al ricevimento della proposta.

Art 7: Contributi associativi

In attuazione dello Statuto Regionale ANPAS, e ai sensi del vigente regolamento regionale sul sistema contributivo, le associazioni devono versare la propria quota annuale al Comitato Regionale nei tempi e nei modi stabiliti dal consiglio che provvederà a trasmettere al Consiglio Nazionale la quota parte convenuta.

In caso di morosità il Presidente regionale provvederà tramite lettera raccomandata A/R a diffidare per iscritto l'associata e ad invitarla entro 30 giorni ad ottemperare.

Trascorso inutilmente tale termine il Presidente regionale proporrà al Consiglio Nazionale la perdita della qualità di associata.

Il Presidente può proporre al Consiglio regionale azioni di recupero dei crediti vantati nei confronti delle Associazioni inadempienti.

Art 8: Regolamentazione delle attività per aree di interessi comuni

Attesa la particolare necessità di regolamentare le attività di ANPAS, assunte per la realizzazione di specifiche aree di interesse, si prevede la possibilità di regolamentare specifiche aree d'intervento.